



ACCORDO TRA LA REGIONE DEL VENETO E IL COMUNE DI VENEZIA
PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI PER PROGETTI FINALIZZATI ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI
TRASPORTO E ACCESSIBILITÀ ALLA CITTÀ DI VENEZIA DA PARTE DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE
ABILI, ANNUALITÀ 2021

(L.R. 3 febbraio 2006, n. 2, art. 26; L.R. 29 dicembre 2020, n. 41)

Fra i sottoscritti:

_____, nato a _____, il _____ domiciliato come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, all'uopo incaricato dalla Giunta Regionale con deliberazione _____ e autorizzato con deliberazione _____;

_____, nata a _____, il _____ domiciliata come in appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto e in legale rappresentanza del Comune di Venezia, con sede in Venezia San Marco 4136, codice fiscale 00339370272, nella sua qualità di _____, all'uopo delegata con Delibera di Giunta Comunale _____;

Premesso quanto segue:

- l'art. 26 delle L.R. 17 gennaio 2002, n. 2, prevede il finanziamento a scopo sperimentale di progetti che propongano soluzioni di trasporto ed accessibilità delle strutture aperte al pubblico del centro storico della città di Venezia, finalizzati ad agevolarne l'utilizzo anche alle persone con ridotta capacità motoria;

- secondo quanto disposto dall'art. 26, comma 4 della sopra citata L.R. n. 2/2002, la Giunta Regionale stabilisce d'intesa con il Comune di Venezia i criteri, le modalità ed i limiti per l'assegnazione dei contributi ai singoli progetti;

- la L.R. 29 dicembre 2020 n. 41, di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, ha previsto l'assegnazione, anche per l'anno 2021, di contributi per detti progetti sperimentali, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.R. 3.2.2006, n. 2, con uno stanziamento di € 200.000,00;

- con deliberazione n. ____ la Giunta Regionale aderisce per l'anno 2021 al progetto "Accessibilità a Venezia", presentato dal Comune di Venezia ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 3/2/2006, n. 2, da attuarsi da parte del Comune stesso, determinando in euro € 200.000,00 l'importo massimo del contributo erogabile;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si sottoscrive quanto segue:



592a7caa



ART. 1 – Oggetto dell'accordo

La Regione del Veneto, Giunta Regionale, come sopra rappresentata, con deliberazione n. _____ assegna al Comune di Venezia, come sopra rappresentato, per la realizzazione del progetto denominato "Accessibilità a Venezia", il contributo di euro 200.000,00= per l'anno 2021.

Detto progetto si propone, attraverso l'offerta di ulteriori opportunità di mobilità, di assicurare alle persone con disabilità, residenti e non, di accedere ai luoghi della Città, con le modalità rappresentate agli articoli seguenti.

ART. 2 – Finalità del servizio

Con la realizzazione del progetto "Accessibilità a Venezia" il Comune di Venezia s'impegna nella realizzazione di un servizio di trasporto nel centro storico della città stessa, rivolto:

- a persone con disabilità, non deambulanti e anziane in perdita di autonomia residenti e non residenti nel Comune di Venezia;
- a persone con ridotta capacità motoria certificata a norma di legge,

per le quali la morfologia della città rappresenta una barriera, tale da rendere impossibile l'utilizzo dei normali servizi di trasporto locale, anche per difficoltà di raggiungimento degli approdi o di accesso ai mezzi senza l'aiuto di un accompagnatore.

ART. 3 – Impegni del Comune di Venezia

Il Comune di Venezia si impegna ad integrare le modalità di trasporto per le persone con disabilità all'interno del Centro Storico di Venezia attraverso le seguenti tipologie di prestazione previste dal Progetto:

- trasporto con mezzo dedicato;
- accompagnamento agli approdi e accesso ai normali servizi di linea;
- accompagnamento specifico per le persone con disabilità, effettuato all'occorrenza anche da due operatori congiuntamente, ad integrazione dei servizi di trasporto, allo scopo di raggiungere il più alto livello di mobilità di tutte le persone disabili da e per i luoghi di studio, lavoro, riabilitazione e tempo libero;
- possibilità di mettere a disposizione delle persone con disabilità ausili adatti alla propria condizione fisica in riferimento alle barriere architettoniche da superare.

Il Comune di Venezia si impegna altresì a garantire il sistema di accesso e fruizione del servizio:

- attraverso un centro di prenotazione contattabile telefonicamente, via email e attraverso pagine dedicate sul sito internet del Comune di Venezia;



592a7caa



- con la possibilità di chiedere il servizio di trasporto acqueo con mezzo attrezzato per persone disabili, anche senza la necessità di preavviso di 24 ore, attraverso telefonata rivolta direttamente alla Ditta affidataria del servizio.

ART. 4 – Impegni delle parti

Il Comune di Venezia si impegna a svolgere il suddetto servizio mediante affidamento del medesimo ad impresa in possesso di idonei requisiti, individuata mediante procedura pubblica esperita secondo le modalità del codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche.

Il Comune di Venezia si impegna altresì a sovrintendere alla regolare esecuzione del progetto e ad inviare alla Regione del Veneto – Direzione Lavori Pubblici e Edilizia, in sede di rendicontazione finale, un rapporto sull'attività svolta, con l'indicazione del numero delle prestazioni erogate, della gestione complessiva del servizio e delle spese sostenute.

La Regione si impegna a erogare il finanziamento di 200.000,00 euro con le modalità di cui al successivo art. 7.

ART. 5 – Protezione dei dati personali

Il Comune di Venezia si impegna a rispettare e far rispettare all'affidatario del servizio le prescrizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 16/679.

ART. 6 – Verifica degli impegni

La Regione del Veneto si riserva di verificare l'andamento e gli adempimenti contenuti nel presente accordo nei tempi e nei modi ritenuti idonei.

ART. 7 – Disposizioni finanziarie

Per le attività svolte dal Comune di Venezia la Regione del Veneto liquida il finanziamento al Comune di Venezia in un'unica rata di saldo, previa presentazione di una relazione finale sull'attività svolta per l'anno 2021, da trasmettere entro il 31 gennaio 2022.

In caso di rendicontazione di una spesa ammissibile inferiore al finanziamento annuale di € 200.000,00, lo stesso verrà liquidato in maniera ridotta.

ART. 8 – Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo

Il Comune di Venezia, in quanto ente attuatore del servizio, mantiene le responsabilità e tutti gli oneri connessi all'affidamento del servizio a terzi, nonché la titolarità degli obblighi contrattuali e degli impegni, assunti con gli affidatari del servizio e si assume a proprio carico ogni eventuale onere eccedente



592a7caa



il beneficio regionale come sopra concesso.

La Regione del Veneto non assume alcuna responsabilità relativa alla gestione operativa del servizio.

ART. 9 – Durata dell'accordo

Il presente accordo ha valore per le attività poste in essere nel corso dell'anno 2021.

ART. 10 – Incaricati dell'esecuzione del presente accordo

La Regione del Veneto incarica la Direzione Lavori Pubblici e Edilizia dell'esecuzione del presente accordo. I riferimenti operativi sono individuati nella U.O. Edilizia Pubblica, email istituzionale ediliziapubblica@regione.veneto.it, recapito di segreteria 0412792018.

Il Comune incarica _____ dell'esecuzione del presente accordo.

I riferimenti operativi sono individuati nella _____.

ART. 11 – Recesso

Il recesso dal presente accordo può avvenire da parte di ciascun sottoscrittore in caso di accertata inadempienza della controparte.

Esso può avvenire anche su accordo tra le parti.

ART. 12 - Norma di chiusura

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile.

ART. 13 – Risoluzione delle controversie

In caso di controversie le parti eleggono quale foro competente quello di Venezia.

ART. 14 - Registrazione

Il presente accordo viene registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Venezia, data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Per la Regione del Veneto

Per il Comune di Venezia

